



No alle agevolazioni IMU se i coniugi risiedono in Comuni diversi

Testata: **Il Sole 24 Ore, NTPlus Enti Locali & Edilizia**

Data: **30/09/2020**

Di Pasquale Mirto

Nessuna agevolazione Imu in caso di spaccettamento della famiglia. È questa la conclusione scritta nella ordinanza n. 20130/2020 del 24 settembre 2020, che apre la strada all'attività di recupero dell'Imu non pagata anche per le case turistiche, nonostante le contrarie indicazioni a suo tempo date dal Mef.

Infatti, nella circolare n. 3/DF del 2012, il Mef aveva ritenuto che nel caso di componenti dello stesso nucleo familiare che hanno stabilito la residenza e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi è possibile considerare entrambe come abitazioni principali, «poiché in tale ipotesi il rischio di elusione della norma è bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative».

La Corte di cassazione, al contrario, ha ritenuto esattamente l'opposto.

Nel caso scrutinato nella sentenza n. 20130/2020 il Comune aveva negato l'agevolazione Imu prevista per l'abitazione principale perché, pur avendo il contribuente la residenza anagrafica nell'immobile, il proprio coniuge aveva spostato la residenza anagrafica in un immobile di altro Comune, sebbene per esigenze lavorative.

La Corte di cassazione ricorda che la disciplina Imu dispone che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente»; ciò comporta che «in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente», anche considerando che le norme agevolative sono di stretta interpretazione.

Quanto statuito dalla Corte di cassazione implica, quindi, che nell'ipotesi di due coniugi che hanno stabilito la residenza anagrafica e la dimora abituale in due abitazioni che insistono su due comuni diversi, nessuno dei due fabbricati possa essere considerato abitazione principale.

Si ricorda infine che lo stesso nucleo familiare non può avere due abitazioni principali neanche nello stesso Comune, posto che in questo caso è la stessa normativa che prevede, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, che le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applichino per un solo immobile.

Le conclusioni raggiunte dalla Corte di cassazione, come detto diametralmente opposte a quelle ministeriali, aprono adesso il fronte non solo all'attività di recupero dell'Imu sulle case turistiche

considerate abitazione principale, ma anche sulle abitazioni in città, dove ha mantenuto la residenza la restante parte della famiglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

articolo tratto da: www.anutel.it



Un progetto
E. Caspari

NOTA OPERATIVA n. 190 del
02/10/2020

■ TRIBUTI

Notificazione avvisi di accertamento IMU, TARI e TASI relativi all'anno 2015

Termine entro il quale devono essere notificati gli avvisi di accertamento relativi ai tributi dovuti nel corso del 2015

L'art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.

Il Mef, con risoluzione n.6DF del 15 giugno 2020, si è espresso chiarendo che: *“Al riguardo, occorre evidenziare che tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”*.

IFEL con una nota di chiarimento ha precisato che "per il richiamo operato dall'articolo 67, co.4, in commento all'art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 159/2015, lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione, comporta un periodo ulteriore pari a 85 giorni che gli enti potranno utilizzare per espletare le attività considerate dalla norma."

In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via.

Il termine suddetto si riferisce esclusivamente alla data di notifica degli atti di accertamento, e non alla data di emissione del provvedimento. Infatti la decadenza nei tributi locali è regolata dal comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 che recita:

“Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.

Il termine del 31 dicembre, come si vede, è un termine entro cui gli avvisi *“devono essere notificati”*. Dopodiché, per effetto dell'art. 67, comma 4, Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modifiche, dalla Legge n. 27 del 24/04/2020 il suddetto termine del 31 dicembre viene ad essere

Riscossione locale, così il doppio binario dopo le istruzioni del Mef

Testata: **Il Sole 24 Ore, Quotidiano digitale Enti Locali & Pa**

Data: **19/06/20**

Di Pasquale Mirto

La risoluzione n. 6/Df del Dipartimento delle finanze risolve finalmente il dubbio interpretativo che ha tenuto finora fermi i Comuni, ovvero se dal 1° giugno 2020 fosse possibile notificare gli atti di accertamento esecutivo (si veda anche Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 17 giugno).

La risoluzione opera un'interpretazione logica sistematica, fornendo una ricostruzione condivisibile. La risoluzione riguarda gli articoli 67 e 68 del Dl 18/2020, ma indirettamente risolve anche il problema dell'applicabilità dell'articolo 157 del Dl 34/2020, norma quest'ultima che ha dato vita a letture contrastanti, per la sua infelice formulazione.

Con riferimento all'articolo 67, il Mef precisa che la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio (85 giorni) dei termini relativi alle attività di accertamento ha comportato, per il richiamo operato all'articolo 12, comma 1, del Dlgs 159/2015, lo spostamento in avanti del decorso dei termini di decadenza per un periodo pari alla sospensione. In altri termini, per tutti gli atti accertabili nel 2020 (di norma le annualità dal 2015 al 2019) i termini non scadono più al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione, ma 85 giorni dopo. Il 2015 sarà quindi accertabile entro il 26 marzo 2021, il 2016 entro il 26 marzo 2022, e così via.

Più complicata è la lettura dell'articolo 68, in quanto da una interpretazione letterale si dovrebbe desumere un irragionevole blocco delle attività. Il titolo dell'articolo (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione) fa comprendere che la norma si interessa esclusivamente degli atti della riscossione forzata. Il primo comma non desta incertezze, perché si riferisce alle cartelle di pagamento e agli accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate affidati in carico all'agenzia delle entrate, e quindi agli atti di accertamento non pagati nei termini per la proposizione del ricorso.

Se questa è la ratio sia del titolo dell'articolo sia del primo comma, alle stesse conclusioni si dovrà pervenire con riferimento al secondo comma, che riguarda gli atti dei Comuni.

Per le ingiunzioni nessun problema, stante la loro pacifica equiparazione alle cartelle di pagamento. Più complicato è il riferimento tout court agli accertamenti esecutivi, che dal 1° gennaio 2020 hanno unificato, anche per i Comuni, l'accertamento tributario e l'ingiunzione/cartella di pagamento. Il Mef, attraverso un'interpretazione logica sistematica, ritiene che la sospensione fino al 31 agosto operi solo con riferimento agli atti che hanno acquistato efficacia di titolo esecutivo, in quanto non pagati e non impugnati nei termini per proporre ricorso, esattamente come disposto dal primo comma per gli analoghi atti emessi dall'Agenzia delle entrate.

Sulla base di tali considerazioni, il Mef ritiene quindi possibile notificare gli atti di accertamento anche durante il periodo di sospensione previsto dall'art. 68, che termina al 31 agosto 2020. Ma se così è, allora indirettamente il Mef ritiene anche non applicabile ai tributi comunali l'art. 157 del dl. n. 34/2020, norma questa che prevede nel 2020 la possibilità solo di "emettere" atti relativi al 2015, ma di notificarli nel 2021. Anche questa norma ha destato incertezze interpretative, visto che da un lato richiamava l'art. 67 del dl n. 18/2020, e dall'altro lato prevede l'emanazione di provvedimenti attuativi da parte dell'Agenzia delle entrate, anche se dirimente è la circostanza che le minori entrate sono coperte da un fondo cui non accedono i Comuni.

In conclusione, i Comuni dal 1° giugno possono riprendere la notifica degli atti di accertamento, con riferimento a tutte le annualità accertabili. Va anche dato atto che l'intervento ministeriale sul punto è stato tempestivo, puntuale e condivisibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA